



# Ministero della Difesa

*Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali*

Posta elettronica certificata: [commiservizi@postacert.difesa.it](mailto:commiservizi@postacert.difesa.it)

Posta elettronica: [commiservizi@commiservizi.difesa.it](mailto:commiservizi@commiservizi.difesa.it)

Sito internet: [www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it)



## DIRETTIVA SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

Edizione 2022



# **MINISTERO DELLA DIFESA**

## **DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**



### **ATTO DI APPROVAZIONE**

Approvo la presente “*direttiva sull’esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato*”, ed. 2022.

Essa abroga e sostituisce la precedente “*direttiva sull’esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato*”, ed. 2018.

**Roma, 11 ottobre 2022**

**f.to**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr.ssa Teresa ESPOSITO)**

## REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	
<b>7</b>	
<b>8</b>	
<b>9</b>	
<b>10</b>	

## **INDICE**

1. Premessa e fonti normative.....	pag. 1
2. Scopo dell'esecuzione contrattuale.....	pag. 1
3. Compiti e responsabilità.....	pag. 3
4. Campioni di produzione.....	pag. 8
5. Fasi principali dell'attività del Direttore dell'esecuzione.....	pag. 11
6. Pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni.....	pag. 12
a. Designazione degli Ufficiali periti delegati.....	pag. 13
b. Programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione della vigilanza sulle lavorazioni.....	pag. 14
7. Attività di vigilanza sulle lavorazioni.....	pag. 16
a. Rispondenza delle procedure al "piano di qualità".....	pag. 17
b. Conformità tecnica della produzione, campionatura ed analisi di laboratorio.....	pag. 19
c. Obblighi di codificazione NATO.....	pag. 23
d. Obbligo di "tracciabilità dei flussi finanziari".....	pag. 24
8. Segnalazione di difetti e difformità.....	pag. 25
9. Verbale di visita tecnica.....	pag. 26
10. Conclusione dell'esecuzione contrattuale. Certificazione di approntamento alla verifica di conformità. Controllo centesimale.....	pag. 30
11. Relazione di esecuzione contrattuale.....	pag. 32

### **ALLEGATI:**

- 1 - Fac-simile di rapporto periodico sull'esecuzione contrattuale
- 2 - Fac-simile di "nulla osta alla produzione"
- 3 - Fac-simile di diffida
- 4 - Fac-simile di verbale di visita tecnica
- 5 - Fac-simile relazione di esecuzione contrattuale

## **1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE**

La presente direttiva ridefinisce le disposizioni generali da osservare nel corso dell'esecuzione contrattuale relativa alle forniture dei materiali di vestiario-equipaggiamento, casermaggio, mezzi mobili campali e materiali di attendamento delle F.A., in considerazione dell'impatto delle novità normative introdotte in materia contrattuale dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla disciplina di cui al D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

In particolare la presente direttiva:

- abroga e sostituisce la direttiva datata 18 aprile 2017;
- garantisce una maggiore efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi posti in essere dalla Direzione Generale.
- definisce compiutamente l'intero procedimento di esecuzione dei contratti di fornitura dei materiali di Commissariato delle F.A..

A tutela degli interessi sia dell'Amministrazione della Difesa, sia delle ditte accorrenti alle gare ed in ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è pubblicata sul sito "internet" della Direzione Generale ([www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it)).

## **2. SCOPO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Nel processo di approvvigionamento dei materiali di Commissariato, la presente disciplina è riferita alla fase della "esecuzione contrattuale" compresa fra l'esecutività della commessa e la verifica di conformità della partita.

**L'attività di esecuzione contrattuale è compito primario degli organismi dell'Amministrazione della Difesa deputati al controllo della qualità delle lavorazioni sia per prevenire eventuali difetti e/o non conformità alle specifiche tecniche, sia per consentire all'esecutore (Ditta) di predisporre, tempestivamente, idonee azioni correttive, in modo da non pregiudicare, in maniera irreversibile, la qualità finale dei materiali richiesti.**

Tale attività di controllo è legittimata, essenzialmente, dall'art. 102 del precitato D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e si realizza con la verifica sul posto (stabilimento della Ditta) delle fattispecie contrattualmente previste.

Sotto il profilo metodologico, l'esecuzione contrattuale si concretizza nelle seguenti attività:

- effettuazione, durante le lavorazioni, dei campionamenti di materie prime, semilavorati, accessori e manufatti finiti ed effettuazione su di essi le previste analisi di laboratorio;
- segnalazione sollecita delle difformità e inadempienze rilevate, in modo da consentire l'immediata adozione di correttivi da parte delle imprese aggiudicatarie della fornitura;
- comunicazione dell'applicazione delle previste penalità e, nei casi di grave inadempienza, avvio del procedimento di risoluzione del contratto;
- verifica del rispetto dei tempi di consegna;
- verifica dell'approntamento della partita per la verifica di conformità;
- predisposizione per l'organo/commissione di verifica di elementi di valutazione certi, oggettivi e motivati in maniera circostanziata riferiti all'andamento complessivo delle lavorazioni e delle qualità del prodotto finale.

Per assicurare la regolare esecuzione contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) / Responsabile della Fase di Esecuzione (RFE) si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nominato con apposito O.d.G., che è il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale, fornito di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, al quale viene affidato, con la lettera di assegnazione del contratto, lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale risponde al RUP/RFE del corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a lui affidate con riferimento specifico al singolo contratto, mentre è sottoposto al controllo e coordinamento del Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico per tutte le attività istituzionali.

### **3. COMPITI E RESPONSABILITA'**

Gli organi dell'A.D. competenti (art. 94 D.P.R. 236/2012), ciascuno per le proprie attribuzioni e funzioni, per l'attività di esecuzione contrattuale di cui al precedente para, 2, sono:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP) / Responsabile della Fase di Esecuzione (RFE)**

Nominato dal Direttore Generale. Coincide, di norma, con il Capo della Divisione tecnica competente per materia, salvo la possibilità di nomina di un Responsabile della Fase di Esecuzione con apposito decreto del titolare della stazione appaltante a mente del disposto di cui all'art. 159 del D.lgs. n. 50/2016;

- **Direttore dell'Esecuzione contrattuale**

Nominato dal Direttore Generale. Coincide, di norma, con il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale (c.d. Ente esecutore) al quale viene affidata l'esecuzione del contratto;

- **Ufficiale perito delegato**

E' un Ufficiale in possesso di adeguata preparazione professionale (Ufficiale perito in merceologia e chimica applicata), di norma, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Territoriale esecutore del contratto, che opera su delega del Direttore dell'esecuzione.

**Il Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile della Fase di Esecuzione**

nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale e svolge le attività di controllo dell'esecuzione contrattuale in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione. In particolare:

- controlla lo stato di avanzamento delle lavorazioni sulla base delle evidenze e delle informazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione, al fine del rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni attese. In particolare verifica l'aderenza delle modalità di esecuzione delle lavorazioni alle prescrizioni contenute nel contratto e nelle specifiche tecniche;

- autorizza nel corso delle lavorazioni le eventuali varianti contrattuali e/o tecniche che gli vengono rappresentate, con motivata proposta, dal Direttore dell'esecuzione, di cui si avvale anche per l'accertamento delle condizioni giustificative circa eventuali varianti/modifiche proposte direttamente dalla Ditta;
- in relazione alle contestazioni insorte tra la Stazione appaltante e la Ditta circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, convoca le parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- ove lo ritenga necessario, in coordinazione con l'UGCT, può effettuare, direttamente o per il tramite di Ufficiali periti effettivi presso la Stazione appaltante, dei **sopralluoghi tecnici straordinari** presso gli stabilimenti produttivi degli operatori economici, in qualsiasi fase dell'esecuzione contrattuale.
- vaglia eventuali richieste di proroga/dilazione dei termini contrattuali presentate dalla Ditta esecutrice, previo esame delle considerazioni/valutazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione circa la sussistenza o meno delle condizioni che giustificano la richiesta;
- propone la risoluzione contrattuale, con le modalità e nei limiti previsti, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

Il **Direttore dell'esecuzione** (nominato con O.d.G. del Direttore Generale della Stazione appaltante), nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP/RFE e delle disposizioni emanate dall'UGCT, coordina, dirige e controlla l'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, in modo da assicurarne il regolare svolgimento nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti aspetti fondamentali:

- la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli *standard* qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni



migliorative contenute nell'offerta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna dei materiali oggetto della fornitura (decorsi infruttuosamente i termini contrattuali, predispone ed inoltra alla Ditta apposito "atto", con cui oltre ad intimare l'approntamento dell'intera fornitura entro il termine perentorio di 15 giorni, comunica formalmente l'applicazione della prima penale per ritardato approntamento);
- controllo, in caso di avvalimento/subappalto, che le relative lavorazioni siano eseguite direttamente ed effettivamente dalla società ausiliaria/subappaltatrice;
- il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Le attività di controllo espletate nel corso dell'intera durata dell'esecuzione contrattuale devono garantire parametri oggettivi di misurabilità della qualità, i cui esiti dovranno essere illustrati in modo analitico, dettagliato ed inequivocabile nei verbali di sopralluogo e nella relazione di esecuzione contrattuale. In particolare, al fine di ottemperare alle attività di controllo sopra citate, il Direttore dell'esecuzione:

- acquisisce prontamente i Campioni Ufficiali di riferimento, appena ricevuta la copia del contratto e la contestuale nomina quale Direttore dell'esecuzione, per consentire l'eventuale visione/cessione temporanea su richiesta della Ditta contraente, al fine di evitare possibili ritardi nella realizzazione dei campioni di produzione ed il conseguente slittamento dei termini contrattuali. Qualora i campioni ufficiali/di riferimento dovessero apparire ormai vetusti e, quindi, non più utilizzabili per il previsto raffronto organolettico, il Direttore dell'esecuzione dovrà segnalare tale esigenza alle competenti Divisioni tecniche per la sostituzione/costituzione di nuovi campioni. In tale evenienza, il DEC potrà in essere, con immediatezza, ogni azione/accorgimento al fine di selezionare i manufatti da proporre quali campioni ufficiali. Detta "prototipia" dovrà essere inviata alla Divisione Tecnica competente per la valutazione ed eventuale approvazione.

- presenta periodicamente al RUP/RFE (a cadenza mensile) un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dei contratti assegnatigli (andamento della produzione, sopralluoghi effettuati, stato di avanzamento del quadro analitico, eventuali diffide ed altri elementi ritenuti utili) (Fac-simile in allegato 1);
- trasmette/rappresenta al RUP/RFE le richieste di chiarimenti/proposte di varianti pervenute dalla Ditta circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, fornendo, contestualmente, una circostanziata relazione tecnica in merito alle osservazioni/considerazioni formulate dalla Ditta;
- propone, conseguentemente, le eventuali modifiche e adeguamenti dei requisiti contrattuali ritenuti necessari, indicandone i motivi ed i presupposti in apposita relazione da inviare al RUP/RFE, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie per il regolare andamento dell'esecuzione contrattuale, tramite comunicazioni formali inviate a mezzo PEC, che devono essere sempre notificate al RUP/RFE;
- appone il proprio visto sui verbali di sopralluogo redatti dagli Ufficiali periti delegati all'effettuazione dei sopralluoghi (Fac-simile in allegato 4), previa valutazione della loro completezza e regolarità, riferita anche alla documentazione dimostrativa allegata, e li invia al RUP/RFE entro cinque giorni dalla data della relativa redazione. In caso di eventuali dubbi o incertezze circa l'effettivo stato della produzione, derivanti dalla incompletezza o lacunosità dei citati verbali o dalla carenza della necessaria documentazione giustificativa, dispone l'immediata ripetizione del sopralluogo, impartendo all'Ufficiale perito delegato le necessarie istruzioni e disposizioni;
- estende al RUP/RFE, per conoscenza, ogni comunicazione intercorsa con tutti gli aventi causa, riguardante i vari aspetti dell'esecuzione contrattuale;
- prende immediata visione delle campionature prelevate durante i controlli di lavorazione, facendosi illustrare dall'Ufficiale perito delegato, assistito dal Vice

Direttore e dal Capo Ufficio Tecnico, gli esiti delle verifiche organolettiche e dei controlli a vista effettuati;

- segnala tempestivamente alla Ditta ed al RUP/RFE eventuali ritardi, difformità o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali (mediante formali diffide), anche al fine dell'applicazione da parte della Stazione appaltante delle penalità previste nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento;
- in caso di eventuali richieste di dilazione dei termini contrattuali formulate dall'impresa affidataria, pone in atto tutte le predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicità/congruità degli elementi giustificativi addotti dalla Ditta a supporto della richiesta;
- entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'impresa affidataria, di avvenuto approntamento della partita per la verifica di conformità, dispone l'effettuazione della necessaria verifica dell'approntamento presso gli stabilimenti/depositi indicati dalla Ditta. Entro cinque giorni dal sopralluogo di verifica dell'approntamento, invia al RUP/RFE il relativo verbale di approntamento;
- redige, al termine dell'esecuzione contrattuale, apposita relazione finale (fac-simile in allegato 5) - da trasmettere al RUP/RFE ed al soggetto/organo incaricato dalla stazione appaltante della verifica di conformità - volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La relazione non deve tradursi in una mera e sterile elencazione di documenti e dati, ma prevedere analisi ed approfondimenti merceologici esplicativi.

**Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'esecuzione è tenuto ad agire con necessaria diligenza e buona fede (art. 1375 codice civile).**

**Gli Ufficiali periti / Ufficiale perito delegati/o** (nominati/o con ODG dal Direttore dell'Ente esecutore), sono incaricati della vigilanza sulle lavorazioni dal Direttore

dell'esecuzione, che ne dirige, coordina e controlla l'attività. Gli Ufficiali periti delegati compiono, in diretta dipendenza dal Direttore dell'esecuzione, tutte le operazioni di controllo e coordinamento facenti capo a quest'ultimo.

#### **4. CAMPIONI DI PRODUZIONE**

Qualora la stazione appaltante lo ritenga opportuno (nel caso di manufatti di nuova introduzione/prima acquisizione e/o Operatori economici risultati aggiudicatari per la prima volta) può essere prevista nel contratto, prima dell'inizio delle lavorazioni, la realizzazione di campioni "preliminari" di produzione sulla base dei quali la Ditta aggiudicataria dovrà impostare l'attività produttiva e il Direttore dell'esecuzione dovrà eseguire l'attività di vigilanza. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data in cui il contratto è eseguibile, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione, una campionatura, numericamente e quantitativamente definita secondo le specifiche indicazioni contenute nel contratto, dei manufatti finiti oggetto del contratto e delle materie prime ed accessori utilizzati per la loro realizzazione, corredata dai relativi referti redatti da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la piena rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali prescritti dalle specifiche tecniche e la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto dalle S.T. di riferimento.

Per la valutazione della suddetta campionatura, il Direttore dell'Ente esecutore nominerà, con apposito Ordine del Giorno, una Commissione interna, composta da un numero minimo di tre persone: il Direttore stesso, quale Presidente; il Capo Ufficio Tecnico e l'Ufficiale perito delegato, come membri. L'atto di nomina della Commissione potrà comprendere anche un rappresentante della F.A. interessata all'acquisto, eventualmente individuato e segnalato. Tale Commissione provvederà, con prontezza e puntualità, a svolgere il proprio mandato, formulando un giudizio di conformità/non conformità dei manufatti e delle materie prime/accessori ricevuti rispetto alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale. Il DEC dovrà partecipare

alla Ditta la data in cui intenderà convocare la Commissione interna per la verifica dei campioni di produzione, per consentire una sua eventuale partecipazione.

Ove ritenuto indispensabile al fine di dirimere eventuali difficoltà di giudizio circa la piena conformità dei manufatti, materie prime ed accessori presentati dalla Ditta, la Commissione potrà disporre l'effettuazione di alcune prove analitiche di riscontro presso il laboratorio interno dell'Ente esecutore.

Qualora il giudizio della Commissione sia positivo, il Direttore dell'esecuzione formalizzerà l'esito di tale valutazione alla ditta mediante rilascio di specifico "nulla osta alla produzione", ovvero comunicherà la non conformità della campionatura stessa e intimerà la ripresentazione della campionatura, entro il termine "perentorio" supplementare di 15 giorni. Tale termine supplementare per la rivedibilità dei campioni di produzione dovrà essere concesso ogni volta che la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformità anche di lieve entità, allo scopo di garantire la necessaria accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale impostazione del ciclo di produzione da parte della Ditta. Analogo termine supplementare dovrà essere concesso alla Ditta anche qualora la stessa, allo scadere del trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la prevista campionatura.

Qualora anche la seconda campionatura preliminare presentata dalla Ditta risultasse non conforme, il "nulla osta alla produzione" potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di difettosità lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con raccomandazione esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel corso delle prime fasi dell'esecuzione contrattuale, la cui efficacia sarà tempestivamente oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro. Qualora, invece, le difettosità riscontrate nella prima e seconda campionatura risultino particolarmente gravi e non sussistano fondate evidenze circa la capacità tecnica della Ditta di porvi adeguato rimedio nel corso della successiva produzione in serie, il Direttore dell'esecuzione trasmetterà al RUP/RFE una circostanziata relazione che dovrà produrre gli elementi di valutazione per l'avvio o meno del procedimento di risoluzione del contratto e per l'adozione degli eventuali successivi adempimenti

giusto quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016. Tale procedimento verrà avviato anche qualora la Ditta, per qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura (compresi gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini complessivamente previsti per la presentazione della stessa (30 giorni "ordinari" ed ulteriori 15 giorni "supplementari").

I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini, controfirmati sia dai membri della commissione, sia dal rappresentante della ditta e fissati ai campioni mediante sigilli identificativi.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà fornire, sin dall'inizio della fase contrattuale la propria assistenza alla ditta aggiudicataria in ordine alla soluzione di eventuali dubbi o quesiti di natura tecnica, con le modalità che saranno concordate direttamente, sia ai fini della corretta realizzazione della suddetta campionatura preliminare, sia per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse con la successiva produzione in serie.

La ditta aggiudicataria potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura del lotto solo dopo aver ricevuto dal Direttore dell'esecuzione il "nulla osta alla produzione" per tutte le voci merceologiche previste dal contratto. In particolare, il Direttore dell'esecuzione trasmetterà alla Ditta solamente il "nulla osta alla produzione" (*fac-simile* in allegato 2), mentre al RUP/RFE allegherà anche copia del verbale di valutazione della Commissione all'uopo preposta, curando la diretta conservazione agli atti di tutti verbali per i tempi previsti dalla normativa vigente in materia. I giorni previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformità decorreranno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica alla Ditta (a mezzo PEC) del succitato "nulla osta alla produzione".

**Il giudizio di conformità rispetto alle Specifiche Tecniche ed al campione ufficiale, è riferito esclusivamente alla campionatura preliminare, al solo fine della concessione del predetto "nulla osta", non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura,** che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo/vigilanza delle lavorazioni da parte del Direttore dell'esecuzione ed alle

successive attività di verifica di conformità da parte dell'organo/commissione preposta.

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito del collaudo, salvo eventuali impugnazioni, mentre il terzo campione verrà restituito alla ditta aggiudicataria. I suddetti campioni dovranno essere custoditi a cura dell'Ente esecutore secondo le modalità ed i tempi normalmente previsti per la custodia degli atti amministrativi, e potranno essere distrutti solo una volta decorsi tali termini.

## **5. FASI PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Direttore dell'esecuzione ha il compito di coordinare e controllare il corretto adempimento di tutti gli obblighi negoziali complessivamente assunti dalla Ditta contraente all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, attraverso una tempestiva e rigorosa attività di vigilanza sulle lavorazioni, estesa all'intera durata del ciclo produttivo e atta a prevenire eventuali irregolarità e/o situazioni di anomalie del processo produttivo aziendale, nonché a porre in essere ogni azione idonea a ricondurre l'attività produttiva nell'alveo delle prescrizioni contrattuali, attività di vigilanza che si concretizza nell'effettuazione di sopralluoghi e controlli analitici tempestivi.

Quanto sopra, sia al fine di garantire la realizzazione di una fornitura conforme ai requisiti tecnici richiesti, sia per contenere i tempi di espletamento delle operazioni finali di verifica di conformità. A tal proposito, è necessario acquisire, durante tutto il corso delle lavorazioni e, da ultimo, all'atto dell'approntamento, tutti gli elementi relativi all'andamento dell'esecuzione contrattuale e rappresentativi del livello qualitativo della produzione approntata, tale da semplificare e rendere più funzionale/efficace l'attività dell'organo di verifica.

Le fasi salienti che scandiscono l'operato del Direttore dell'esecuzione sono le seguenti:

- pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni;
- attività di vigilanza sulle lavorazioni;
- certificazione dell'approntamento alla verifica di conformità;
- redazione della relazione finale sull'attività di esecuzione contrattuale.

## **6. PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI**

La pianificazione dell'attività di vigilanza sulle lavorazioni deve tenere conto, quali presupposti, dei seguenti momenti fondamentali dell'esecuzione contrattuale:

- designazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- avvio (eventuale) dell'esecuzione anticipata del contratto (disposta dal RUP/RFE);
- inizio dei termini dell'esecuzione contrattuale (a far data dal giorno successivo alla notifica della comunicazione alla Ditta dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto);
- comunicazione di avvio delle lavorazioni da parte della Ditta (verificata e certificata dalla verbalizzazione redatta in sede di primo sopralluogo tecnico dall'Ufficiale perito delegato, regolarmente vistata dal Direttore dell'esecuzione );
- comunicazione da parte della Ditta di approntamento della fornitura per la verifica di conformità.

La pianificazione delle attività di vigilanza si concretizza nelle seguenti attività operative:

- designazione dell'Ufficiale/degli Ufficiali periti delegati, incaricati della sorveglianza sulle lavorazioni per ogni singolo contratto;
- programmazione dei tempi e delle modalità di visita tecnica per la sorveglianza sulle lavorazioni.

Il Direttore dell'Ente esecutore, sulla base di alcuni elementi oggettivi quali:



- il carico di lavoro, derivante dal numero dei contratti assegnati;
- l'articolazione dei singoli contratti, con particolare riferimento alla quantità delle voci merceologiche da fornire;
- la consistenza organica degli Ufficiali periti in merceologia;
- l'esperienza dell'Ufficiale perito nell'attività di esecuzione contrattuale;
- la disponibilità di risorse finanziarie,

affiderà ad uno o più Ufficiali periti in merceologia responsabili l'incarico della vigilanza e predisporrà, insieme agli stessi, un programma di massima relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi tecnici presso gli stabilimenti della Ditta esecutrice.

#### **a. Designazione degli Ufficiali / dell'Ufficiale periti/o delegati/o**

Deve essere fondata sull'indispensabile riconoscimento della competenza/etica professionale del personale incaricato, costituendo, tale attività, condizione essenziale per il conseguimento degli interessi dell'Amministrazione della Difesa.

A tal fine, il Direttore dell'Ente esecutore:

- affiderà, come precedentemente specificato, l'incarico della vigilanza ad Ufficiali periti in merceologia e chimica applicata;
- disporrà un congruo numero di affiancamenti tesi a completare l'iter formativo, con tirocinio pratico, per gli Ufficiali periti di nuova assegnazione, stante la peculiare rilevanza dell'attività di vigilanza finalizzata ad un efficace controllo dell'esecuzione contrattuale;
- verificherà che tra gli Ufficiali periti ci sia, costantemente, l'indispensabile scambio di informazioni ed esperienze.

In casi particolari, ove lo impongano motivi di indisponibilità di personale od anche opportunità/urgenza, il Direttore dell'ente esecutore potrà avocare a sé la responsabilità della vigilanza, delegando poi ad uno o più Ufficiali periti le attività successive.

La designazione degli Ufficiali dovrà essere attuata predisponendo la nomina (contenente la designazione) in apposito O.d.G., nonché con ordine scritto diretto

agli interessati, da riportare in ordine cronologico, in un “registro” interno a fogli numerati e parafati.

Il Direttore dell’Ente esecutore farà in modo che, compatibilmente con la disponibilità di personale, sia assicurata una adeguata rotazione degli Ufficiali incaricati della vigilanza, con riferimento a:

- oggetto della fornitura;
- Ditta affidataria della commessa.

All’attività di vigilanza delle lavorazioni può prendere parte anche personale qualificato (Ufficiali periti) non in servizio presso l’Ente esecutore, ad esempio, in forza presso la stessa Direzione Generale qualora si ravveda l’opportunità e/o necessità di approfondire particolari problematiche tecniche, oppure appartenente all’area operativa, appositamente designato dalla Forza Armata committente per lo svolgimento di funzioni di supporto nel corso di tutte le verifiche/controlli riguardanti l’esecuzione contrattuale. Pertanto la F.A. committente, qualora interessata, potrà comunicare a mezzo PEC, direttamente all’Ente esecutore del contratto e, per conoscenza, alla Stazione appaltante, il nominativo/i, con relativi punti di contatto, degli Ufficiali designati, i quali potranno prendere parte alle commissioni di valutazione dei campioni, ai sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione e ad ogni altra attività di verifica e controllo in sede o fuori sede, con oneri di missione a carico degli Enti di appartenenza. Nel corso dell’esecuzione contrattuale sarà cura del Direttore dell’esecuzione comunicare, tempestivamente, agli interessati le date e le sedi in cui avranno luogo le suindicate attività.

**b. Programmazione dei tempi e delle modalità di esecuzione della vigilanza sulle lavorazioni**

Costituisce l’attività preliminare che gli Ufficiali periti delegati, nell’ambito della pianificazione di massima stilata di concerto con il Direttore dell’esecuzione, devono porre in atto non appena ricevuta la designazione.

E' necessario in tale fase considerare, innanzitutto, l'obiettivo principale dell'attività di vigilanza, ossia prevenire eventuali difetti/non conformità del processo di produzione e, qualora riscontrati, adottare immediatamente le necessarie azioni correttive.

E' indispensabile, pertanto, garantire la massima tempestività di tutte le operazioni di vigilanza e controllo, in modo da poter individuare e risolvere con immediatezza qualsiasi situazione di:

- non rispondenza "tecnica" riferita alle lavorazioni, materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Il Direttore dell'Ufficio tecnico territoriale, appena ricevuta la copia del contratto e la contestuale nomina quale **Direttore dell'esecuzione**, dovrà prontamente acquisire i relativi Campioni Ufficiali di riferimento, che dovranno essere subito disponibili per la visione/cessione temporanea su richiesta della Ditta, al fine di evitare possibili ritardi nella realizzazione dei campioni di produzione ed il conseguente slittamento dei termini contrattuali.

La pianificazione delle tempistiche per l'effettuazione delle attività di vigilanza sulle lavorazioni è connessa a vari fattori, quali:

- durata totale presunta del ciclo complessivo delle lavorazioni;
- "complessità" e "criticità" operativa dei manufatti in fornitura;
- concomitanza di più lavorazioni, relative a voci inserite nel medesimo contratto, presso gli stessi stabilimenti della Ditta fornitrice;
- precedenti esperienze della Ditta fornitrice nel medesimo settore merceologico.

In ogni caso, ferma restando la totale autonomia di programmazione e decisione del Direttore dell'esecuzione, è necessario che sia effettuato almeno un sopralluogo tecnico presso gli stabilimenti produttivi della Ditta, per ciascuna delle seguenti fasi/attività:

- nella prima settimana di effettivo inizio di ciascuna delle lavorazioni essenziali;

- durante le fasi intermedie di ciascuna delle lavorazioni essenziali, sempreché siano disponibili i primi esemplari di semilavorati e manufatti finiti;
- entro cinque giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, per verificare lo stato, la consistenza della partita e il rispetto di tutte le condizioni contrattualmente previste per il suo corretto approntamento.

Nei limiti delle risorse umane/finanziarie disponibili, la numerosità e la tempistica dei sopralluoghi dovranno essere tali da accertare:

- il costante mantenimento degli standard organizzativi e qualitativi contrattualmente previsti, attraverso il rigoroso rispetto dei piani di qualità all'uopo predisposti ed approvati;
- l'omogeneità della fornitura, realizzata attraverso l'intera durata della produzione;
- l'efficacia dei provvedimenti eventualmente adottati a seguito di specifici rilievi e diffide formulati nel corso delle attività di vigilanza e controllo.

In caso di lavorazioni articolate in più fasi (a titolo di esempio, per il settore tessile: tessitura, laminazione, taglio e confezione ecc.; per il settore calzaturiero: taglio, giunteria, montaggio ecc.) i sopracitati controlli andranno effettuati, ove possibile, per ogni singola fase, rispettando le modalità già indicate.

## **7. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI**

L'attività di vigilanza sulle lavorazioni deve essere riferita a tutti gli aspetti dell'organizzazione produttiva adottata dalla Ditta, con particolare riguardo:

- alla rispondenza delle varie fasi di lavorazione rispetto a quanto previsto dal "piano di qualità" predisposto dalla Ditta, approvato dal Direttore dell'esecuzione e posto a base dell'esecuzione contrattuale dei materiali in fornitura;
- alla conformità della produzione sul piano tecnico e merceologico (attraverso l'accertamento dei requisiti sia organolettici, sia analitici);

- al pieno rispetto di tutti gli obblighi sottoscritti dalla Ditta contraente in materia di esecuzione contrattuale;
- al rispetto degli obblighi di codificazione *standard* NATO;
- al rispetto della clausola contrattuale relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010).
- alla piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto dal contratto e dalle S.T. di riferimento.

Le modalità operative di controllo dovranno essere, condotte sulla base:

- delle prescrizioni contrattuali, con particolare attenzione alle eventuali varianti approvate nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- delle specifiche tecniche allegate al contratto;
- del campione ufficiale/di riferimento (da portare, possibilmente, a seguito nel sopralluogo) e, nei casi specificatamente previsti dal contratto, del campione di produzione di cui al precedente para 4.;
- del piano di qualità elaborato dalla Ditta ed inviato, prima dell'inizio delle lavorazioni, al Direttore dell'esecuzione (e per conoscenza al RUP/RFE) per la preventiva approvazione.

#### **a. Rispondenza delle procedure al “piano di qualità”**

La verifica delle procedure di produzione, sulla base di quanto pianificato dal responsabile dell'azienda nel “piano di qualità” elaborato “*ad hoc*” per la fornitura, deve essere espletata attraverso un'attenta valutazione/analisi dell'organizzazione, del personale, delle attrezzature e dei macchinari presenti nello stabilimento.

Le verifiche devono essere improntate ad accertare, in particolare:

- la presenza e le qualifiche del personale responsabile dell'attuazione del “piano di qualità”, oltreché l'effettiva e corretta implementazione delle procedure in esso previste;

- la corrispondenza tra la data di effettivo inizio delle lavorazioni e quella segnalata dalla Ditta, dandone evidenza nel verbale di sopralluogo mediante riscontri oggettivi;
- il censimento delle unità lavorative effettivamente dedicate alla produzione oggetto della fornitura e dei macchinari impiegati per la produzione d'interesse;
- la produzione media giornaliera già effettuata ed il piano di produzione programmato fino alla conclusione delle lavorazioni (verificando la coerenza tra la produzione media giornaliera effettiva e le risorse umane/tecniche destinate alla commessa ai fini del rispetto delle scadenze contrattuali);
- la piena tracciabilità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti durante le varie fasi delle lavorazioni e nel corso delle movimentazioni tra i diversi stabilimenti, con possibilità di risalire agevolmente ai lotti di produzione in cui sono stati inseriti;
- l'esclusività e l'isolamento di ogni fase della produzione in esame rispetto ad eventuali produzioni similari concorrenti, per impedire ogni possibile commistione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

In questa fase, fra l'altro, dovranno essere utilmente considerati:

- i diagrammi/flussi di lavorazione della Ditta indicanti il piano di controllo di qualità/ispezione della produzione;
- l'elenco delle attrezzature/macchinari con le relative schede tecniche, verificando per ciascuna di esse la periodicità delle manutenzioni effettuate;
- le bolle (o documenti equivalenti) di consegna ed introduzione di materie prime e semilavorati ed i relativi ordini di acquisto/fatture, e i documenti di trasporto tra i diversi stabilimenti incaricati delle varie lavorazioni.

La documentazione relativa alle procedure gestionali adottate dall'azienda nell'ambito del proprio piano di qualità dovrà evidenziare chiaramente le modalità operative da seguire nel caso in cui dovessero insorgere problemi di qualità (ad esempio: non conformità, difetti di lavorazione, ecc.) in specifici settori produttivi dello stabilimento od in quelli dei suoi eventuali sub-fornitori (autorizzati

dall'Amministrazione) e le conseguenti azioni correttive intraprese o da intraprendere.

Dovranno, infine, essere visibili i moduli aziendali impiegati per dare evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite dalla Ditta nel corso del processo produttivo e della conformità del prodotto finito ai requisiti contrattuali.

In particolare, deve essere verificata l'idoneità e la frequenza dei campionamenti dei materiali in produzione, adottati all'interno dei reparti della Ditta per i controlli di qualità in relazione alle norme di collaudo previste in contratto (livello di collaudo e livello di qualità accettabile).

I riscontri documentali dei risultati ottenuti debbono essere in linea con le norme di collaudo citate.

La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti dal "piano di qualità" - che deve essere immediatamente segnalata dal Direttore dell'esecuzione al RUP/RFE per i successivi adempimenti di competenza - può influire negativamente sugli esiti della verifica di conformità dei materiali basata sul campionamento indicizzato, peraltro disciplinata dalla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato.

Pertanto, nel caso di riscontro di inosservanza del suddetto "piano di qualità", la "contestazione" deve essere sempre formalizzata con diffida scritta che intimi l'adozione di tutte le azioni atte a ricondurre la produzione nell'alveo del "piano di qualità".

#### **b. Conformità tecnica della produzione, campionatura ed analisi di laboratorio**

La conformità tecnica della produzione ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche poste a base della fornitura, va verificata, in via preliminare, attraverso l'accertamento:

- della conoscenza, da parte dei responsabili della produzione, delle specifiche tecniche allegate al contratto;
- dell'avvenuta acquisizione del campione ufficiale/di riferimento;

- dell'avvenuto recepimento delle eventuali indicazioni formulate in sede di rilascio del "nulla osta" relativo al campione di produzione.

Successivamente, l'Ufficiale delegato deve procedere alla verifica degli aspetti organolettici e, nell'ordine, ai seguenti accertamenti:

- materie prime: composizione chimico-fisica;
- semilavorati/accessori: requisiti chimico-fisici e prestazionali;
- manufatti finiti: requisiti prestazionali, rilievi dimensionali/organolettici e ripetizione (ove possibile) di alcuni accertamenti analitici più significativi (a titolo di esempio: riconoscimento materia prima, requisiti prestazionali più importanti, ecc.).

Le verifiche devono essere tese ad accertare la piena rispondenza della produzione in atto ai requisiti chimico-fisici, prestazionali ed organolettici previsti dalle specifiche tecniche poste a base della provvista. Ciò richiede, durante i sopralluoghi, una conduzione scrupolosa delle attività di prelevamento dei campioni, che dovranno risultare massimamente rappresentativi della partita e di numero/consistenza tale da poter consentire la successiva esecuzione di tutte le prove chimico analitiche, organolettiche e prestazionali necessarie.

I tessuti/materie prime/accessori/semilavorati/manufatti finiti, visionati e prelevati a scandaglio direttamente dalla linea di produzione nel corso dei sopralluoghi tecnici, devono essere, al rientro presso l'Ufficio Tecnico Territoriale, oggetto di ulteriore ed immediata valutazione organolettica (foggia, colore/*pattern* cromatico, rilievi dimensionali, uniformità/omogeneità, rifinitura, accuratezza delle cuciture, ecc.) condivisa con gli altri Ufficiali periti, il Capo ufficio tecnico ed il Direttore dell'UTT, al fine di individuare eventuali difetti/difformità non riscontrati dall'Ufficiale perito durante il controllo di lavorazione, per consentire l'emissione tempestiva di eventuali diffide. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 107 del codice e successivo regolamento, nel caso in cui vengano accertati gravi casi di non conformità ritenuti insanabili nel prosieguo delle lavorazioni, dovuti a circostanze speciali che impediscano



l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, **il Direttore dell'esecuzione potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni**, per il tempo strettamente necessario, compilando, se possibile con l'intervento della Ditta, il "verbale di sospensione", recante l'espressa indicazione delle ragioni. Il verbale è inoltrato al RUP/RFE entro tre giorni dalla data della sua redazione.

(1) Prelevamento della Campionatura

La verifica dei requisiti chimico-fisici, prestazionali ed organolettici deve essere effettuata su un'adeguata campionatura di materiali, da prelevare con modalità casuale a scandaglio **direttamente sulla linea di produzione** nel corso di ogni sopralluogo. Tale campionatura deve essere sottoposta a tutte le prove di laboratorio contemplate dalle relative specifiche tecniche ed al confronto diretto con il campione ufficiale/di riferimento/di produzione (che - ove non già presente presso lo stabilimento della Ditta - dovrà essere portato al seguito dall'Ufficiale perito delegato ogniqualvolta ciò sia necessario/possibile).

Il prelevamento della campionatura, da effettuarsi - in contraddittorio con la Ditta - in maniera "rappresentativa" ed in misura congrua (tale cioè, da permettere lo svolgimento delle prescritte prove di analisi), va fatta sempre in "triplice esemplare", da destinare come segue:

- n.1 campionatura per gli accertamenti analitici;
- n.1 campionatura a disposizione dell'organo di verifica - per gli eventuali ulteriori accertamenti analitici/organolettici che si rendessero necessari (da conservare, salvo eventuali impugnazioni, per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione alla Ditta esecutrice dell'esito della verifica di conformità);
- n.1 campionatura ("controcampione") da consegnare alla Ditta (qualora essa non vi rinunci espressamente), identica, per qualità, quantità e modalità di formazione, alle due precedenti.

Ovviamente, ove la Ditta rinunci al “controcampione” (rinuncia che deve risultare in maniera chiara dal verbale di visita tecnica), le campionature da effettuare si ridurranno a due.

Al prelevamento dei campioni presenzierà l’incaricato/rappresentante della Ditta, che controfirmerà i cartellini di identificazione.

Sui predetti cartellini di identificazione dovranno essere riportati i seguenti elementi essenziali:

- numero del contratto;
- ragione sociale della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- data del prelevamento;
- località del prelevamento;
- identificativo del lotto/pezza/telaio/macchinario o qualsiasi altro riferimento indicativo dell’origine e/o del lotto da cui è stato tratto il prelevamento;
- firma dell’Ufficiale perito delegato e del responsabile incaricato dalla Ditta.

Tutte le campionature devono essere opportunamente raccolte ed imballate in maniera tale da assicurare l’integrità e la sicura riconoscibilità della confezione (uso di piombo e pinza). Laddove le dimensioni delle campionature lo permettano, il perito potrà recapitarle personalmente presso l’UTT.

Le modalità operative adottate per il campionamento devono essere dettagliatamente illustrate/descritte nei verbali di sopralluogo.

## (2) Analisi di laboratorio

In considerazione dell’importanza e della delicatezza delle predette attività - in stretta correlazione con la qualità finale dei materiali in provvista e con la loro idoneità, quindi, a soddisfare le esigenze dell’A.D. - i relativi riscontri analitici devono necessariamente essere definiti ed ultimati con la massima celerità. In particolare, per gli accertamenti merceologici e prestazionali

espletati all'interno del laboratorio dell'Ente esecutore, gli accertamenti analitici dovranno essere avviati entro 3 giorni dal ricevimento dei campioni.

In ogni caso dovranno essere adoperati tutti gli accorgimenti/soluzioni organizzative possibili per contrarre i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi di laboratorio, salvaguardando al tempo stesso la massima certezza e accuratezza dei risultati. Per quanto riguarda, invece, gli accertamenti analitici commissionati a laboratori esterni, i campioni dovranno essere inviati, entro 5 giorni dal ricevimento degli stessi, presso laboratori esterni accreditati preventivamente individuati, previ accordi di massima con gli stessi circa le tempistiche previste per l'ultimazione del quadro analitico richiesto. Anche in questo caso, dovranno essere concordate le azioni ritenute idonee a garantire la massima celerità nell'effettuazione delle prove e nella comunicazione dei relativi esiti.

#### **c. Obblighi di codificazione NATO**

Ai sensi di quanto previsto dall'attuale quadro normativo di riferimento, la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare in maniera puntuale e tempestiva agli obblighi connessi alle varie fasi previste dalla "*Clausola Standard di Codificazione*".

In particolare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, la ditta è obbligata a:

- registrarsi presso l'apposito elenco dei costruttori nazionali e ricevere pertanto un codice costruttore (NCAGE code);
- compilare le liste degli articoli da identificare/codificare (*spare part list codification* - SPLC) nei tempi e secondo le modalità di cui alla sopra citata clausola.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà controllare l'adempimento tempestivo da parte della ditta degli obblighi di codificazione NATO. Nello specifico, il Direttore dell'esecuzione sarà tenuto a:

- acquisire agli atti copia delle sopra citate SPLC da allegare al verbale di sopralluogo tecnico (primo sopralluogo tecnico);

- procedere (nel corso dei successivi sopralluoghi) ad una verifica “*a campione*” circa la corrispondenza dei NUC approvati dall'OCC (organo centrale di codificazione);
- formalizzare l'esito delle summenzionate verifiche nel verbale di visita tecnica (vedasi facsimile);
- allegare copia delle liste definitive di codificazione (c.d. SPLC) degli articoli in approvvigionamento, approvati dall'OCC, alla relazione di esecuzione contrattuale, al fine di consentire i necessari controlli anche da parte della commissione di verifica di conformità.

#### **d. Obbligo di “tracciabilità dei flussi finanziari”**

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato adempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di fornitura, comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti adoperati (entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica) comprensivi delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica successivamente intervenuta, relativa ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'Ufficiale perito delegato dovrà, pertanto, richiedere durante il sopralluogo copia di tutti i documenti che dimostrino l'avvenuto assolvimento dei citati obblighi o, in alternativa, apposita dichiarazione che attesti la mancanza dei presupposti da cui detti obblighi discendono (ipotesi che si concretizza, di fatto, laddove non risulta attivato – o non ancora attivato, al momento della verifica – alcun flusso finanziario verso i subappaltatori /subcontraenti). Lo svolgimento di detta attività dovrà risultare nel verbale di visita tecnica.

## **8. SEGNALAZIONE DI DIFETTI E DIFFORMITÀ**

Come richiamato in precedenza, il principale obiettivo della vigilanza sulle lavorazioni è quello di **garantire la correttezza e conformità dell'esecuzione contrattuale**. A tale scopo essa è mirata ad individuare, per tempo, eventuali difetti/difformità e farli eliminare/correggere dalla Ditta prima che l'intera fornitura sia inevitabilmente compromessa.

Pertanto, le manchevolezze riscontrate, già nel corso del sopralluogo, debbono immediatamente essere comunicate alla Ditta dall'Ufficiale perito delegato, facendone menzione nel verbale di visita tecnica (v. para.9).

Il Direttore dell'esecuzione ha altresì l'obbligo, qualora dalle prove analitiche successivamente espletate sui materiali prelevati nel corso del sopralluogo si rilevino delle non conformità e/o difetti di lavorazione, di segnalare immediatamente, via PEC (ovvero anche a mezzo fax per O.E. stranieri), alla Ditta le difformità riscontrate.

In questo caso, il Direttore dell'esecuzione deve, per iscritto, inviare formale diffida (fac-simile in allegato 3) alla Ditta dal presentare alla verifica di conformità manufatti non in possesso dei requisiti tecnici prescritti, informando la stessa che la persistenza delle difformità riscontrate, ove non venga curata la loro eliminazione, verrà evidenziata in sede di redazione di relazione finale sull'esecuzione

contrattuale, come prova evidente di finalizzazione di fornitura con requisiti tecnici e prestazionali di qualità inferiore a quelli prefigurati dal contratto.

Anche nel caso di accertamento di difformità concernenti la situazione dell'organizzazione produttiva non idonea a garantire il rispetto dei requisiti e adempimenti previsti dal "piano di qualità", la "contestazione" deve sempre essere formalizzata con diffida scritta che intimi l'adozione di tutte le azioni atte a ricondurre la produzione nell'alveo del "piano di qualità".

A fronte della diffida, la Ditta, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, potrà produrre le proprie controdeduzioni corredate di evidenze documentali, che dovranno essere valutate nel merito dal Direttore dell'esecuzione al fine di confermare o meno la diffida; le risultanze delle valutazioni saranno notificate alla Ditta ed al RUP/RFE a mezzo PEC.

Qualora eventuali difetti/difformità dovessero emergere al termine del processo produttivo, il Direttore dell'esecuzione dovrà comunque notificare alla Ditta l'accertato inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni/diffide inviate alla Ditta devono essere trasmesse, per le valutazioni di competenza, unitamente al verbale di visita tecnica (v. para. 9)/referto analitico dal quale scaturiscono, al RUP/RFE e per conoscenza all'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico.

## **9. VERBALE DI VISITA TECNICA**

Tutte le operazioni effettuate in occasione dei sopralluoghi per la vigilanza sulle lavorazioni debbono essere fatte constatare con un apposito verbale (fac-simile in allegato 4), redatto seduta stante dall'Ufficiale perito delegato e controfirmato dal rappresentante della Ditta esecutrice. In caso di mancata concordanza con le conclusioni espresse dall'Ufficiale perito, il rappresentante della Ditta potrà, nella medesima sede, redigere e sottoscrivere le proprie formali controdeduzioni, che dovranno essere allegate al verbale e ne costituiranno parte integrante. In tal caso, l'Ufficiale che effettua il sopralluogo dovrà citare nel proprio verbale l'avvenuta

acquisizione agli atti di tali controdeduzioni. Non sono ammesse asserzioni/contestazioni della Ditta riferite informalmente dall'Ufficiale perito ovvero dallo stesso letteralmente riportate nel proprio verbale.

Qualora al sopralluogo tecnico abbia preso parte anche personale dipendente da altri Comandi di Forza Armata (vds. para. 6 punto a.), lo stesso personale dovrà essere indicato all'interno del verbale, citando gli estremi della comunicazione con cui è stato designato per l'attività di vigilanza, e dovrà sottoscrivere, congiuntamente all'Ufficiale perito delegato, il verbale di sopralluogo.

Tale verbale dovrà essere acquisito agli atti e vistato dal Direttore dell'esecuzione, che prima di trasmetterlo per competenza al RUP/RFE e per conoscenza all'U.G.C.T. dovrà verificarne, oltre alla completezza/correttezza, anche la perfetta rispondenza alle indicazioni della presente Direttiva. Al Direttore dell'esecuzione compete la tempestiva individuazione delle conseguenti attività da intraprendere in relazione alle risultanze del verbale (invio di ulteriori sopralluoghi, effettuazione di nuovi controlli, formalizzazione di diffide, istruzioni tecniche alla ditta, ecc.).

Il verbale dovrà essere redatto secondo il seguente schema:

**PREMESSA:**

- ragione sociale della ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero di repertorio e data del contratto;
- estremi dell'ordine di missione ricevuto dal Direttore dell'ente esecutore;
- estremi (numero protocollo e data) dei precedenti sopralluoghi tecnici svolti;
- data del controllo;
- località del controllo;
- documentazione visionata preventivamente;
- valutazione in merito alla regolarità della documentazione attinente alla fornitura (bolle di consegna di materie prime, note relative a movimentazione di materiali, corrispondenza di particolare interesse intercorsa con fornitori, ecc.).

#### ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE:

- unità lavorative presenti in stabilimento;
- turni di lavoro effettuati;
- altre lavorazioni (militari e non) eventualmente in corso;
- possesso della licenza del Ministero dell'Interno (ove prevista);
- valutazione sull'idoneità dell'organizzazione e del parco macchine a garantire una produzione conforme al richiesto.

#### ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE:

- data di effettivo inizio della lavorazione;
- unità lavorative addette alla produzione di interesse;
- tipo, quantità e data di introduzione delle materie prime e dei semilavorati;
- manufatti finiti già prodotti;
- manufatti in corso di lavorazione;
- standard produttivo giornaliero medio;
- conformità del ciclo di lavorazione a quanto indicato contrattualmente e al “piano qualità” approvato dal Direttore dell'esecuzione;
- valutazione sull'idoneità organizzativa in relazione alla possibilità di rispettare i termini contrattuali;
- documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di codificazione;
- documentazione relativa all'obbligo previsto dalla L. 13.8.2010, n. 136, con particolare riferimento agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (obbligo di “tracciabilità dei flussi finanziari”).

#### RISPONDENZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:

- presenza in stabilimento delle specifiche tecniche e del campione ufficiale/di riferimento/di produzione (eventuali);
- controlli “a vista” effettuati;
- confronto tra prodotto finito e campione ufficiale/di riferimento/di produzione;



- riscontri dimensionali essenziali (da riassumere, se ritenuto opportuno, in uno specchio allegato);
- rispetto della ripartizione in taglie;
- controllo qualità in aderenza a quanto previsto dal “piano qualità”;
- valutazione di eventuali difetti riscontrabili organoletticamente;
- eventuali contestazioni.

#### ALTRI ELEMENTI:

- composizione analitica della campionatura;
- rinuncia (eventuale) della ditta ad acquisire il “controcampione”;
- nominativo dell’incaricato della ditta presente al controllo;
- durata del sopralluogo;
- ogni circostanza che l’Ufficiale perito delegato ritenga opportuno evidenziare.

Nella redazione del verbale, si dovrà:

- evitare il più possibile l’uso di termini imprecisi e generici (come ad esempio: appare verosimile, presumibilmente, frequentemente, leggermente, saltuariamente, sporadicamente, ecc.);
- non riferire per conto della Ditta “*la ditta dichiara che.....*”, acquisendo, invece, apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante della ditta;
- indicare, in termini percentuali, l’estensione/incidenza degli eventuali difetti rispetto all’intera partita;
- richiamare la possibile rilevanza di tali difetti sull’idoneità estetica e/o funzionale dei manufatti, ricorrendo **esclusivamente** ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, sensibile, medio, rilevante**;
- **evitare** allocuzioni quali ad esempio: “*i difetti seppur presenti non inficiano la funzionalità e l’estetica dei manufatti*”;
- formulare eventuali proposte in merito a provvedimenti/soluzioni tecniche da adottare per il corretto andamento dell’esecuzione contrattuale;

- evitare, ove possibile, la formulazione di “riserve“ circa le valutazioni effettuabili “a vista” ovvero riguardanti aspetti organolettici, organizzativi, tecnici o documentali. Qualora l’Ufficiale perito delegato ritenga, in relazione a particolari situazioni contingenti, di non poter esprimere le proprie valutazioni in forma compiuta ed esaustiva, ma si riservi di effettuare ulteriori valutazioni sulla documentazione presentata, su aspetti tecnico-organizzativi, ovvero sulla piena rispondenza dei requisiti organolettici della campionatura acquisita, tale riserva – espressamente indicata e motivata nel verbale - dovrà essere sciolta dal Direttore dell’esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data del controllo di lavorazione (per le verifiche di natura organolettica entro 5 giorni dalla ricezione dei campioni, qualora spediti). Le relative determinazioni adottate dovranno essere tempestivamente notificate alla Ditta ed al RUP/RFE, ad immediato/necessario scioglimento della riserva formulata sul verbale.

Al verbale dovranno essere allegati tutti i documenti citati nello stesso e tutto ciò che l’Ufficiale delegato riterrà utile acquisire agli atti (documentazione relativa all’obbligo previsto dalla L. 13.8.2010, n. 136, specchio riassuntivo contenente i riscontri dimensionali essenziali effettuati durante il sopralluogo, copia di bolle di consegna / documenti di trasporto, liste degli articoli da identificare/codificare SPLC, eventuali autodichiarazioni della ditta, ecc.).

#### **10. CONCLUSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE. CERTIFICAZIONE DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'. CONTROLLO CENTESIMALE**

Le operazioni conclusive dell’esecuzione contrattuale iniziano dal momento in cui la Ditta comunica che la partita è approntata per la verifica di conformità (cd. approntamento al collaudo). L’Ufficiale perito delegato deve, **entro 5 giorni dalla comunicazione di approntamento,** effettuare un sopralluogo presso gli stabilimenti/magazzini indicati dalla Ditta nella sopra citata comunicazione, allo scopo di verificare l’esatta quantità approntata, l’idoneità dei locali dove la merce è

depositata, la razionale disposizione degli imballaggi contenenti i materiali e la relativa accessibilità - specialmente in relazione all'esigenza di prelevare i manufatti (o gli imballaggi) numerati estratti a sorte per la formazione del campione. In questa sede l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto dal contratto e dalle S.T. di riferimento.

Il medesimo Ufficiale, durante il sopralluogo per la verifica dell'approntamento, effettuerà un controllo organolettico della partita "a campione" (suddiviso per quote di produzione, tipologia e taglia/misura dei materiali in fornitura) avendo cura di verbalizzare le modalità del controllo effettuato ed il metodo ed i criteri utilizzati per il campionamento. In sede di verifica dell'approntamento dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica della omogeneità della partita da un punto di vista organolettico, in particolare qualora la fornitura risulti divisa in quote di produzione tra diversi operatori economici facenti parte del R.T.I.. La partita dovrà, altresì, essere isolata in appositi spazi, sigillata e disposta in modo da rendere possibili le successive operazione di verifica di conformità da parte della Commissione all'uopo nominata, consentendo alla stessa un agevole prelevamento dei campioni di materiale da qualsiasi punto della partita.

In base agli esiti del sopralluogo riportati nel verbale, il Direttore dell'esecuzione comunica al RUP/RFE che la partita è pronta per la verifica di conformità, ovvero intima alla Ditta di correggere le manchevolezze/irregolarità riscontrate, notificando, di conseguenza, l'applicazione della prevista penalità per irregolare approntamento.

Tenuto conto dell'andamento generale dell'esecuzione contrattuale (quadro analitico complessivo, esiti delle verifiche dimensionali/organolettiche effettuate, gravità dei rilievi formulati in sede di sopralluogo, entità e numerosità delle diffide formulate, insufficienza delle controdeduzioni espresse dalla Ditta fornitrice) e, più in generale, in relazione a circostanze evidenziate in fase di esecuzione, ritenute indice di non conformità, difettosità o non omogeneità della partita, il RUP/RFE può

disporre, in sede di accertamento dell'approntamento per la verifica di conformità, il "controllo centesimale" della stessa.

Tale operazione suppletiva non è da confondere con il "livello di collaudo centesimale", che, ove contrattualmente previsto, impone all'organo di verifica di conformità di effettuare, in proprio, il controllo sensoriale di tutti i materiali della fornitura prima di poter emettere il proprio giudizio finale.

Per lo svolgimento del "controllo centesimale", Il Direttore dell'esecuzione dà incarico ad un'apposita squadra di personale specializzato diretta dall'Ufficiale perito delegato, che deve essere assistita e coadiuvata da personale messo appositamente a disposizione dalla Ditta. I capi riscontrati come difettosi devono essere estratti dalla partita e restituiti alla Ditta. La partita non potrà essere certificata "pronta per la verifica di conformità" se i capi difettati eccedono la tolleranza del ventesimo contrattuale.

È da sottolineare che, anche in caso di "controllo centesimale" a cura dell'Ente esecutore, l'organo di verifica procederà, comunque, ai propri controlli secondo il "livello di collaudo" ed il "livello di qualità accettabile" contrattualmente previsti.

## **11. RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Unitamente al verbale di accertamento del corretto approntamento della fornitura per la verifica di conformità, il Direttore dell'esecuzione deve inviare al RUP/RFE (in ogni caso **non oltre 15 giorni** dalla data di approntamento della fornitura) in ordine al rilascio del previsto "nulla osta" per la verifica di conformità, la relazione finale sull'attività di esecuzione contrattuale (*fac-simile* in allegato 5), inviandone, contestualmente, copia al Presidente della Commissione di verifica di conformità.

Nell'ipotesi eccezionale in cui, alla data dell'approntamento della merce, non risulti ancora concluso il quadro analitico prestazionale prescritto nelle specifiche tecniche di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, non appena in possesso dei referti mancanti, provvederà ad inviare la relazione di esecuzione contrattuale completa al

sopra citato organo di verifica, all'U.G.C.T. ed al RUP/RFE, rimanendo in capo al DEC medesimo l'onere di giustificare l'invio differito.

In questo caso il termine stabilito nel contratto per le operazioni di verifica di conformità non decorrerà dalla data di approntamento della merce comunicata dalla Ditta esecutrice (e confermato dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore), ma dalla data di ricevimento differito della relazione di esecuzione contrattuale.

**La relazione di esecuzione contrattuale costituisce il documento conclusivo e riassuntivo dell'attività posta in essere dal Direttore dell'esecuzione e fornisce alla Commissione di verifica un fondamentale strumento per la valutazione dei requisiti tecnico-prestazionali dei materiali in esame, apportando elementi di accertamento decisivi e determinanti a sostegno del giudizio di accettazione/rifiuto della partita.** Il documento è il risultato di un lavoro condiviso tra le figure del perito delegato, responsabile della stesura della perizia, il Capo Ufficio Tecnico, che appone il visto sulla perizia e sulla proposta di relazione di esecuzione, a firma del DEC.

La relazione deve concludersi, pertanto, con una rappresentazione complessiva dell'esecuzione della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale, nel caso in cui siano stati riscontrati difetti/carenze, è tenuto ad indicare l'entità delle difformità/non conformità rilevate ricorrendo esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, sensibile, medio, rilevante.**

La relazione deve limitarsi ad attestare la conformità ovvero la non conformità della fornitura rispetto ai campioni ufficiali ed alle prescrizioni contenute nelle S.T., sia dal punto di vista analitico, sia organolettico, indicando esattamente, per ciascuna non conformità rilevata, la relativa gravità, espressa esclusivamente mediante il ricorso ai parametri di valutazione sopra indicati. Essa, pertanto, non deve contenere alcuna indicazione relativa alla idoneità/accettabilità della partita sul piano estetico e funzionale (con espressioni del tipo “*i difetti rilevati non inficiano né l'estetica né la funzionalità dei manufatti*”), in quanto tali valutazioni dovranno essere rimesse

alla esclusiva competenza della Commissione di verifica di conformità. Tuttavia, va riportata un'analisi merceologica delle difformità rilevate.

La relazione deve riferire, cronologicamente - dalla data di inizio dell'esecuzione contrattuale a quella della certificazione dell'approntamento per la verifica di conformità - l'attività di controllo/vigilanza espletata dall'Ufficiale (o dagli Ufficiali) delegati, i sopralluoghi effettuati, le comunicazioni intercorse con la Ditta, le prove di laboratorio ed organolettiche espletate con i relativi risultati analitici, ponendo in evidenza se siano o meno conformi ai requisiti tecnici prescritti dalle specifiche tecniche poste a base della fornitura.

Tale relazione deve contenere i seguenti dati essenziali:

- ragione sociale della Ditta;
- oggetto della fornitura;
- numero e data del contratto;
- estremi dell'atto (o degli atti) di nomina dell'Ufficiale (o degli Ufficiali) delegati;
- pianificazione dell'attività dell'Ufficiale o degli Ufficiali delegati;
- date dei sopralluoghi effettuati;
- esiti analitici delle prove eseguite;
- comunicazioni intercorse con la Ditta;
- analisi merceologica della conformità o meno dei riscontri di laboratorio ed organolettici ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalle S.T.;
- eventuali controdeduzioni da parte della Ditta;
- giudizio di conformità rispetto al campione ufficiale/di riferimento/di produzione.
- dimostrazione della piena conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM), come prescritto, nel dettaglio, dalle S.T. di riferimento.

Alla relazione devono, necessariamente, essere allegati:

- copia del contratto;

- i verbali di visita tecnica;
- le contestazioni scritte/diffide inoltrate alla Ditta ed i relativi successivi accertamenti;
- controdeduzioni da parte della Ditta e risultanze di eventuali riscontri analitici supplementari;
- i rapporti di prova e i referti di laboratorio delle prove analitiche eseguite;
- schema riepilogativo ( c.d. perizia), sotto forma di quadro sinottico, delle prove effettuate con indicazione dei valori accertati a fronte di quelli prescritti, evidenziando in grassetto i valori non conformi;
- i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti minimi ambientali (CAM);
- gli esiti verbalizzati del “controllo centesimale” in sede di verifica dell'approntamento, ove previsto;
- copia delle liste definitive di codificazione (c.d. SPLC) degli articoli in approvvigionamento, approvate dall'OCC;
- ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini della verifica di conformità.

Nel caso di contratti pluriennali, dovrà essere predisposta una relazione di esecuzione contrattuale *ad hoc* per ogni “quota” di consegna prevista dal contratto (ove ci sia evidente/dimostrabile continuità nell'approvvigionamento/impiego delle materie prime può essere valutata dal DEC l'estensione della validità dei certificati analitici già acquisiti).

**Al riguardo, si richiama la scrupolosa osservanza della tempistica prevista relativa alle procedure dirette all'accertamento della conformità dei materiali oggetto del collaudo, così come disciplinate dal relativo contratto e dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.**

**In relazione a quanto precede ne consegue che il ritardo nelle operazioni di esecuzione contrattuale, potendo incidere negativamente sui tempi tecnici di verifica da parte della Commissione di collaudo, comporta a carico dell'A.D. la decorrenza di interessi moratori, per i quali sono ravvisabili responsabilità per danno all'Erario in capo agli organi interessati al procedimento.**

## **ALLEGATO 1 – RAPPORTO MENSILE SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

Estremi del contratto (1)		
Operatore Economico/R.T.I. aggiudicatario (2)		
Materiale in Fornitura		
Partecipazione alla Ditta dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione presso organi di controllo		
Nulla osta Campioni di produzione (3)		
Scadenza Termini contrattuali (comprensivi di eventuali proroghe concesse)		
Inizio lavorazioni (4)		
Sopralluoghi tecnici (5)		
Diffide (6)		
Approntamento per la verifica di conformità		
Verifica di conformità (7)		
Determina del D.G. (8)		
Assunzione in carico dei materiali (9)		
Liquidazione (10)		
Note/altri elementi di rilievo		

- (1) indicare data di stipula e numero di repertorio.
- (2) specificare eventuali avvalimenti per le singole fasi di lavorazione.
- (3) (ove previsti) indicare numero e data del verbale di valutazione.
- (4) specificando l'inizio delle singole fasi.
- (5) indicare il numero e la data del verbale di sopralluogo oltre che la fase di lavorazione oggetto di vigilanza.
- (6) Indicare solo le diffide confermate dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni. Riportare anche gli estremi di eventuali perentori per ritardato approntamento.
- (7) indicare n. e data del verbale di collaudo.
- (8) indicare gli estremi della determina di accettazione/rifiuto.
- (9) indicare la data di assunzione in carico per ogni magazzino destinatario.
- (10) indicare gli estremi di trasmissione del prospetto di liquidazione.

*IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE*



**ALLEGATO 2 – SCHEMA “NULLA OSTA ALLA PRODUZIONE”**

*MINISTERO DELLA DIFESA*

*DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI*

*Ufficio Tecnico Territoriale*

*OGGETTO: Contratto n. \_\_\_\_ di rep. in data \_\_\_\_ per la fornitura di: ..... -  
“NULLA OSTA ALLA PRODUZIONE”*

*A            DITTA XY*

*e, per conoscenza:*

*COMMISERVIZI – I REP. II DIV.*

*COMMISERVIZI – U.G.C.T.*

*~~~~~*

*Rife.:*

- a.    lettera di invio dei campioni di produzione da parte della Ditta;*
- b.    Direttiva sull'esecuzione contrattuale.*

*~~~~~*

- 1. A seguito del giudizio di **conformità/non conformità** espresso dalla Commissione di Valutazione riunitasi presso questo Ufficio Tecnico in data \_\_\_\_, **si/non si rilascia**, a mente degli art. \_\_\_\_ del contratto in oggetto e della Direttiva a riferimento, il “Nulla osta alla produzione” per le lavorazioni di \_\_\_\_.*
- 2. Per quanto precede, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione, si esorta codesta Ditta ad eliminare durante le fasi di lavorazione le seguenti lievi difformità riscontrate: - \_\_\_\_;  
che configurano, comunque, mancato rispetto delle prescrizioni del capitolato.  
**(ovvero)***
- 2. Per quanto precede, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione si concedono giorni 15 (quindici), decorrenti dal giorno seguente la ricezione della presente, per la presentazione di una nuova campionatura priva delle seguenti difettosità:  
\_\_\_\_;*
- 3. Tanto si rappresenta, in ottemperanza alla Direttiva a riferimento, affinché codesta Ditta possa dare inizio alla produzione, significando che dal giorno successivo al ricevimento della presente decorreranno i \_\_\_\_ giorni previsti dal contratto per l'approntamento della fornitura. Ad ogni buon conto, si precisa che il presente “nulla osta” è riferito esclusivamente alla campionatura presentata e non produce alcun obbligo a carico dell'A.D. in ordine all'accettazione finale della fornitura.*

*IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE*

### **ALLEGATO 3 - SCHEMA "DIFFIDA"**

*MINISTERO DELLA DIFESA*

*DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI*

*Ufficio Tecnico Territoriale*

**OGGETTO:** Contratto n. \_\_\_\_ di rep. in data \_\_\_\_ per la fornitura di:.....-  
"DIFFIDA"

A DITTA XY

e, per conoscenza:

COMMISERVIZI – I REP. II DIV.

COMMISERVIZI – U.G.C.T.

~~~~~

Rife.:

- a. verbale di sopralluogo n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- b. Referto analitico n. .... in data... del laboratorio....(allegato)
- c. Direttiva sull'esecuzione contrattuale.

~~~~~

1. A seguito degli accertamenti analitici/organolettici eseguiti sui **tessuti/materie prime/accessori/manufatti** prelevati nel corso del sopralluogo a riferimento in a., sono emerse le seguenti difformità rispetto ai requisiti/parametri previsti dalle S.T. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_:

<i>Materiale</i>	<i>Prova</i>	<i>Metodo di Prova</i>	<i>Valore prescritto</i>	<i>Valore accertato</i>

2. Per quanto sopra, si **DIFFIDA** codesta Ditta dall'impiegare il materiale in argomento per la produzione dei manufatti in fornitura, invitando la stessa a fornire, **entro 5 giorni** dalla ricezione della presente, eventuali controdeduzioni documentate. Si informa che ove non vengano attuate le predisposizioni necessarie ad eliminare il/i difetto/i riscontrato/i, lo Scrivente includerà tali non conformità nella relazione finale sull'esecuzione contrattuale, considerandole segno di scadimento qualitativo della partita.
3. Tanto si rappresenta in ottemperanza alle disposizioni contrattuali ed alla Direttiva a riferimento in b., con riserva di comunicare eventuali ulteriori difformità che dovessero emergere dagli accertamenti analitici in corso di svolgimento.

*IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE*

## **ALLEGATO 4 - SCHEMA "VERBALE DI VISITA TECNICA"**

**OGGETTO:** *Vigilanza sulle lavorazioni di \_\_\_\_\_ eseguita presso lo stabilimento della ditta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per la fornitura di \_\_\_\_\_, di cui alle S.T. n. \_\_\_\_\_ poste a base del contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ stipulato con la ditta \_\_\_\_\_.*  
*(1°/2°/3° ... verbale di sopralluogo)*

### **VERBALE DI VISITA TECNICA**

1. *Io sottoscritto, \_\_\_\_\_ in esecuzione degli ordini ricevuti (O.d.G. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) mi sono recato, in data \_\_\_\_\_ presso lo stabilimento della ditta \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ per eseguire le operazioni di vigilanza alle lavorazioni che la ditta medesima ha in corso, in esecuzione del contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.*
2. *Indicare estremi (n° e data) del verbale di rilascio del "nulla osta" alla produzione (ove previsto);*
3. *Precedenti sopralluoghi svolti: verbale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; verbale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; .....*
4. *La ditta, con foglio n. \_\_\_\_\_ datato \_\_\_\_\_ aveva comunicato che l'inizio delle lavorazioni sarebbe avvenuto in data \_\_\_\_\_ per protrarsi fino al \_\_\_\_\_.*
5. *Ho preventivamente preso visione di:*
  - *contratto di fornitura e delle S.T. poste a base dello stesso;*
  - *campione ufficiale/di riferimento;*
  - *piano di qualità" elaborato dalla ditta ed approvato dall'ente esecutore;*
  - *documentazione attinente alla fornitura (ad esempio, bolle di consegna di materie prime, note relative a movimentazione di materiali, corrispondenza di particolare interesse intercorsa con fornitori, ecc.). Dall'esame di tale documentazione non è emerso alcun elemento di irregolarità.*
6. *Al momento del sopralluogo, la situazione era la seguente:*

**ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE:**

  - *unità lavorative presenti in stabilimento: n. \_\_\_\_\_;*
  - *turni di lavoro effettuati a partire dal \_\_\_\_\_ : n. \_\_\_\_\_;*
  - *non erano in corso altre lavorazioni oltre a quella oggetto di controllo;*
    - *la ditta ha esibito regolare licenza del Ministero dell'Interno, trattandosi di confezione di \_\_\_\_\_;*

- nel complesso, l'organizzazione aziendale e il parco macchine disponibile mi è sembrato idoneo a garantire una produzione conforme al richiesto.

**ASSETTO ORGANIZZATIVO RIFERITO ALLA PRODUZIONE DI INTERESSE**

- la data di inizio delle lavorazioni di \_\_\_\_\_ (tessitura/taglio/confezione/\_\_\_\_\_) è stata quella del \_\_\_\_\_, coincidente con la sopra citata comunicazione della ditta e coerente con quanto riportato sul "piano di produzione" predisposto ad hoc dalla Ditta (allegato in copia).
- unità lavorative addette alla lavorazione di interesse: n. \_\_\_\_\_;
- elenco e numero macchinari impiegati per la produzione d'interesse;
- materie prime e semilavorati presenti in stabilimento:
  - \_\_\_\_\_, forniti dalla ditta \_\_\_\_\_ e pervenuti in data \_\_\_\_\_, come si evince da \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ forniti dalla ditta \_\_\_\_\_ e pervenuti in data \_\_\_\_\_ come si evince da \_\_\_\_\_;
  - eventuali ordini di acquisto per materiali necessari al completamento della commessa;  
Sia per le materie prime che per i semi-lavorati calcolare ed indicare il quantitativo necessario per il completamento della fornitura (esprimendolo anche in termini percentuali) dando evidenza del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del fabbisogno.
- manufatti finiti già prodotti: n. \_\_\_\_\_;
- manufatti in corso di lavorazione: n. \_\_\_\_\_;
- media giornaliera della produzione dalla data del \_\_\_\_\_ (inizio lavorazione): n. \_\_\_\_\_ manufatti;
- tutte le fasi (indicare quali) relative alla confezione/assemblaggio dei manufatti si svolgono all'interno dello stabilimento, così come contrattualmente previsto, oppure (in caso negativo) indicare le fasi non svolte;
- nel complesso, la disponibilità di materie prime e semilavorati, lo standard medio di produzione giornaliera e l'insieme della organizzazione fanno ritenere, anche sulla base del piano di produzione elaborato dalla ditta, che la lavorazione \_\_\_\_\_ **possa/non possa** concludersi entro il termine contrattualmente fissato al \_\_\_\_\_;
- La ditta **ottempera/non ottempera** agli obblighi di codifica nei tempi e secondo le modalità previste dalla "Clausola Standard di Codificazione". Da una verifica "a campione" effettuata in sede di sopralluogo è emerso che tutti i NUC dei manufatti oggetto di verifica sono risultati corrispondenti con quanto riportato nelle liste degli articoli da identificare/codificare SPLC (visionate ed eventualmente acquisite in copia);
- la ditta **ottempera/non ottempera** "all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari" - L. 136 del 13.08.2010 (documentazione visionata ed eventualmente acquisita in copia, con particolare

*riferimento agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi).*

**RISPONDEZZA TECNICA DELLA PRODUZIONE:**

- *la ditta possedeva - in copia - le S.T. n. \_\_\_\_\_, campione ufficiale/di riferimento/di produzione (eventuali) relativi al manufatto in fornitura;*
- *ho eseguito i seguenti controlli "a vista";*
  - *uniformità di tinta del: \_\_\_\_\_;*
  - *applicazione dei particolari: \_\_\_\_\_;*
  - *\_\_\_\_\_;*
- *dal confronto tra alcuni manufatti finiti e il campione ufficiale/di riferimento/di produzione è emerso quanto segue:*
  - *\_\_\_\_\_;*
- *la ripartizione in taglie a base della lavorazione \_\_\_\_\_ è conforme/non conforme al richiesto;*
- *i riscontri sui dati dimensionali essenziali hanno dato risultato **positivo/negativo** e sono evidenziati nello specchio allegato;*
- *la ditta effettua la pianificazione del controllo qualità secondo quanto previsto nel "piano qualità".*

**(Oppure)**

- *la ditta produce in difformità a quanto previsto dal "piano qualità", rilevando quanto segue: \_\_\_\_\_ (elencare le difformità che dovranno essere contestate al responsabile della ditta);*
- *nel complesso, l'insieme dei controlli organolettici effettuati hanno evidenziato una lavorazione priva di difetti. Si fa riserva di comunicare eventuali difformità produttive, non emerse nel corso dell'odierno sopralluogo, che dovessero risultare dalle analisi di laboratorio e/o da ulteriori controlli effettuati successivamente in sede.*

**(Oppure)**

- *nel complesso, l'insieme dei controlli organolettici effettuati hanno evidenziato la presenza dei seguenti difetti: \_\_\_\_\_ ritenuti: lievissimi/ lievi/ sensibili/ medi /rilevanti; che è stata da me contestata al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta, diffidando la stessa dal presentare la partita al collaudo con le irregolarità rilevate ed intimando a porre in essere le opportune azioni correttive. Si fa comunque riserva di comunicare eventuali ulteriori difformità produttive, non emerse nel corso dell'odierno*

*sopralluogo, che dovessero risultare dalle analisi di laboratorio e e/o da ulteriori controlli effettuati successivamente in sede.*

- *eventuali azioni correttive poste in atto dalla Ditta in relazione alle difformità riscontrate in sede di rilascio del "nulla osta" alla Produzione/ precedenti sopralluoghi/ prove analitiche effettuate .*

7. *Ho provveduto a campionare, in duplice:*

*m/n./p. \_\_\_\_\_*

*m/n./p. \_\_\_\_\_*

*La sopra indicata campionatura è stata confezionata in n. 2 scatoloni/contenitori di \_\_\_\_\_ opportunamente chiusi e sigillati con spago fermato da apposito cartellino di identificazione (numero del campione, estremi contrattuali e della fornitura, data e luogo del controllo, firma del sottoscritto e dell'incaricato della ditta) e piombo recante la scritta \_\_\_\_\_.*

*La citata campionatura sarà da me recapitata*

***(oppure)***

*è stata inviata in mia presenza all'U.T.T. di \_\_\_\_\_ per l'effettuazione delle prove analitiche e dei riscontri previsti dalle S.T..*

*Una identica campionatura è stata consegnata alla ditta.*

***(oppure)***

*la ditta ha espressamente rinunciato a che fosse formato - con le stesse modalità e nelle stesse quantità - un identico controcampione ad essa destinato.*

8. *Nel corso del sopralluogo, che è durato dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stato accompagnato dal Sig. \_\_\_\_\_ rappresentante/incaricato della ditta.*

9. **ALTRI ELEMENTI**

10. **PROPOSTE**

**ALLEGATI**

*Il presente verbale consta di n. 3 originali (di n. \_\_ pagine ciascuno).*

*Un verbale (tratto dai n. 3 originali) è rilasciato al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta.*

***Luogo e data** \_\_\_\_\_*

***PER LA DITTA***

(TIMBRO E FIRMA)

\_\_\_\_\_

***L'UFFICIALE DELEGATO***

\_\_\_\_\_

***VISTO***  
***IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE***

\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 5 - FAC-SIMILE "RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE"**

MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI  
Ufficio Tecnico Territoriale

### **RELAZIONE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

- 1. Estremi del contratto (n. di repertorio e data) e Specifiche Tecniche di riferimento**
- 2. Oggetto del contratto**
- 3. Ragione sociale della ditta**
- 4. Estremi atto/i di nomina dell'ufficiale/i perito/i delegato/i**
- 5. Controllo preventivo dei campioni di produzione** (citare estremi del verbale di valutazione e della comunicazione del "nulla osta alla produzione")
- 6. Attività di vigilanza sulle lavorazioni (citare estremi dei verbali di sopralluogo)**
- 7. Comunicazioni intercorse con la ditta** (citare estremi, oggetto e le conseguenti determinazioni adottate)
- 8. Approntamento per la verifica di conformità** (riportare esiti del sopralluogo ed altri particolari di rilievo utili per la commissione di verifica)
- 9. Esito accertamenti analitici** (allegare schema riepilogativo delle prove effettuate firmato dall'Ufficiale perito delegato e vistato dal Capo Ufficio Tecnico - c.d. "perizia")
- 10. Esito accertamenti organolettici** (ricorrere esclusivamente a parametri di valutazione oggettiva evitando tassativamente descrizioni generiche ed imprecise (come ad esempio "leggere", "generalmente", "sostanzialmente" ecc...))
- 11. Analisi merceologica delle difformità rilevate**
- 12. Eventuali non conformità accertate** (riepilogare diffide inoltrate, controdeduzioni da parte della Ditta, determinazioni finali)
- 13. Giudizio finale sulla fornitura** (in presenza di difetti/difformità ricorrere esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: lievissimo, lieve, sensibile, medio, rilevante)

### **ALLEGATI**

***IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE***